

## **PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE**

**approvato dalla Assemblea Straordinaria degli  
Avvocati di Foro di Pordenone in data 9 maggio 2007**

### **PARTE PRIMA : PROCESSO CIVILE**

#### **PRINCIPI GENERALI**

##### **1) Puntualità**

**1.1** Sia il Giudice che i Difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza.

In particolare le udienze fissate *ad horas* per incumbenti di non breve durata (udienze prove, conferimenti di incarico al consulente d'ufficio, ecc., esclusa l'udienza ex art. 183 c.p.c.) inizieranno all'orario stabilito con un breve margine di tolleranza non superiore a quindici minuti anche in assenza di uno dei procuratori, previa telefonata di cortesia da parte dell'avvocato presente.

**1.2** Per le udienze di trattazione in senso stretto, la puntualità si riterrà rispettata ove la trattazione della causa possa essere effettuata entro un'ora dall'orario stabilito.

##### **2) Impedimento del giudice o dei difensori**

**2.1** Il giudice, in caso di impossibilità a tenere l'udienza già fissata, differirà l'udienza con congruo anticipo, assicurandone la tempestiva comunicazione da parte della cancelleria (con particolare riguardo ai casi di

udienze istruttorie con audizione testi o giuramento consulente).

**2.2** Gli avvocati costituiti, in caso d'impossibilità a presenziare in udienza, dovranno assicurare la sostituzione con un collega a conoscenza degli adempimenti da compiersi nel corso dell'udienza.

Per la prima udienza di comparizione e di trattazione nonché per le udienze di assunzione delle prove la nomina a sostituto dovrà essere conferita per iscritto, ai sensi dell'art. 9, 3° comma, ord. forense, ed il sostituto nominato dovrà essere a conoscenza della causa in modo da consentirne l'adeguata trattazione.

**2.3** Nel caso di richiesta di rinvio formulata da una sola parte il richiedente si farà carico di inviare copia dell'istanza alle controparti, e queste sono tenute a far conoscere la rispettiva presa di posizione tempestivamente al richiedente e al giudice.

**2.4** Tutte le comunicazioni potranno avvenire con utilizzo degli strumenti informatici (art. 5).

### **3) Conoscenza della causa**

**3.1** I giudici e i difensori, anche quali sostituti, avranno cura di giungere all'udienza con una conoscenza della causa adeguata agli incumbenti previsti, in modo che:

a) sia assicurata l'effettiva trattazione, in udienza, delle questioni rilevanti per il giudizio,

b) il giudice possa esercitare fruttuosamente i poteri di cui all'articolo 185 c.p.c.,

c) sia privilegiata la decisione in udienza delle questioni

processuali e sostanziali sollevate dalle parti.

**3.2** In ogni caso alla prima udienza di comparizione ed alla successiva udienza di ammissione delle prove dovrà essere presente il dominus della causa o comunque suo sostituto che sia a conoscenza di tutte le questioni collegate alla vicenda, per poter discutere in maniera approfondita e fornire tutti i chiarimenti richiesti.

#### **4) Segnalazioni di cortesia**

**4.1** I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice ed al consulente eventualmente nominato:

a) l'avvenuta transazione stragiudiziale della controversia,

b) le cause provenienti da rinvio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. che non andranno cancellate ma effettivamente trattate,

c) qualsiasi altro motivo ostativo ad un'effettiva trattazione della causa.

**4.2** Se la transazione della vertenza è raggiunta prima della scadenza del termine per il deposito di memoria di replica ex art. 190 c.p.c., i difensori potranno depositare istanza al giudice affinché rimetta la causa a ruolo al fine di consentire l'estinzione del giudizio.

**4.3** Ove nel corso dell'udienza si preveda un significativo ritardo dell'orario di chiamata delle cause successive dovuto al protrarsi della trattazione di altre cause od a motivi contingenti, il giudice ne darà tempestiva comunicazione agli avvocati ed alle parti in attesa, comunicando il presumibile nuovo orario di chiamata della causa.

**4.4** Tutte le comunicazioni potranno avvenire con l'utilizzo di strumenti informatici (art. 5).

#### **5) Utilizzo strumenti informatici**

**5.1** L'utilizzo diffuso delle nuove tecnologie da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo civile - avvocati, giudici, personale delle cancellerie - costituisce valido supporto al processo civile, pertanto, fermo quanto previsto dalle norme di rito, gli avvocati si impegnano all'invio per e-mail delle conclusioni precisate all'udienza ed in atti di causa, e ove richiesto, all'allegazione degli atti con supporto informatico, ed il personale di cancelleria si impegna alle comunicazioni tramite e-mail, salvo quanto oltre previsto per i provvedimenti decisori nei procedimenti d'urgenza-cautelari-possessori.

**5.2** L'avvocato destinatario è tenuto a dare immediata conferma della ricezione delle informazioni pervenute via e-mail.

**5.3** Nell'attesa che si renda attuabile tale forma di comunicazione verrà individuato un unico numero di fax presso la Cancelleria al quale gli Avvocati potranno inviare i loro atti che verranno successivamente dalla Cancelleria consegnati ai Magistrati.

## **6) Principi a tutela della maternità e della prole**

**6.1** Il giudice, nel fissare le udienze, terrà adeguatamente conto di prevedibili futuri impedimenti connessi allo stato di gravidanza delle avvocate e di segnalate gravi necessità dei figli, soprattutto se riferite ai primi mesi di vita dei medesimi.

----- - -----

## **REGOLE PROCESSUALI**

### **7) Atto di citazione**

**7.1** Gli avvocati inseriranno in atto di citazione oltre a quanto indicato

nell'art. 163, 3° comma, n. 7, c.p.c. anche un avvertimento che per il carattere grafico e per la chiarezza delle parole utilizzate, renda evidente a parte convenuta la necessità di rivolgersi al più presto ad un avvocato per la predisposizione della difesa, mediante la seguente o analoga formula

*"si segnala al convenuto (nome e cognome) l'opportunità di rivolgersi senza ritardo ad un difensore per consentirgli di costituirsi in giudizio mediante il deposito di un atto scritto entro il termine di venti giorni prima dell'udienza suindicata, con l'avvertimento che il mancato rispetto di quel termine comporta gravi limitazioni al diritto di difesa e le decadenze di cui all'art. 167, 2° e 3° comma c.p.c."*

## **8) Iscrizione a ruolo**

**8.1** Gli avvocati cureranno la compilazione completa e corretta della nota d'iscrizione a ruolo e depositeranno la cartolina di ricevimento della notifica dell'atto di citazione, ove non disponibile all'atto dell'iscrizione, alla prima udienza davanti al magistrato (nuovo art. 183 c.p.c.).

**8.2** La cancelleria provvederà all'iscrizione a ruolo del fascicolo anche solo con la velina dell'atto di citazione e curerà l'immediata trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale per la sollecita assegnazione al giudice istruttore, ed infine al magistrato designato, per l'esame del fascicolo ed i provvedimenti di cui all'art. 168 bis, 5° co. c.p.c.

## **9) Differimento dell'udienza ex art. 168 bis, 5° comma, c.p.c.**

**9.1** Il giudice disporrà il differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 168 bis, 5° comma, c.p.c., nei limiti del possibile *ad horas* -

tenendo conto della verosimile durata di ciascuno degli incumbenti e assicurando in ogni caso ad ogni causa un adeguato spazio di interlocuzione con i difensori - permettendo così un'efficiente organizzazione del calendario del giudice pur rimanendo entro il giorno fissato dall'attore.

**9.2** La cancelleria curerà la sollecita comunicazione via telefax o per posta elettronica alle parti costituite del differimento disposto dal giudice ex articolo 168 bis, 5° comma, c.p.c., e trasmetterà al magistrato i fascicoli delle nuove cause con anticipo di due settimane sull'udienza fissata, al fine di permettere una buona conoscenza degli argomenti da trattare.

## **10) Orari d'udienza**

**10.1** Per i giorni di udienza destinati alla celebrazione delle udienze di prima comparizione e trattazione della causa, il giudice provvederà a raggruppare le pratiche omogenee a seconda del tipo di trattazione prevista (udienze di conferimento incarico ai consulenti, udienze di prevista minor durata di cd. trattazione in senso stretto, udienze di comparizione parti ex art. 183 c.p.c.).

## **11) Costituzione in giudizio e allegazione di documenti**

**11.1** L'eventuale richiesta di chiamata di terzo da parte del convenuto dovrà essere evidenziata e redatta, in forma di istanza al giudice, anche su foglio separato o evidenziando la richiesta alla Cancelleria al momento della costituzione.

**11.2** I documenti prodotti dovranno essere numerati

progressivamente e descritti singolarmente in calce all'atto cui sono allegati e contestualmente al deposito verrà aggiornato l'indice originario; i criteri di cui sopra verranno rispettati anche in caso di produzione di documenti in udienza.

**11.3** All'atto della costituzione in cancelleria gli avvocati depositeranno, a disposizione della controparte copia dei documenti allegati all'atto di costituzione o alle successive memorie sino ad un massimo di dieci fogli.

In caso di superamento di tale numero l'avvocato dovrà predisporre e consegnare solo le copie che la controparte richiederà.

**11.4** Il fascicolo di parte verrà formato in modo tale da consentire una agevole consultazione ed estrazione dei documenti.

**11.5** La parte che ottiene il fascicolo in visione potrà all'occorrenza estrarre copie uso studio a sua cura, utilizzando la fotocopiatrice dell'Ordine.

In tal caso non saranno dovuti i diritti di cancelleria.

## **12) La nuova udienza ex art. 183 c.p.c.**

**12.1** Le attività di cui all'art. 183 c.p.c. si esauriscono tendenzialmente in un'unica udienza. Il rinvio della prima udienza sarà disposto con ordinanza, come per esempio per necessità di rinnovo notifica o rinnovazione della citazione, regolarizzazione di difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, integrazione del contraddittorio, chiamata in causa (laddove la richiesta del convenuto fosse sfuggita al controllo precedente la prima udienza) riunione di cause e simili, oppure quando anche uno solo dei procuratori delle parti prospetti ipotesi di accordo

stragiudiziale.

**12.2** Nel caso di cause di opposizione a decreto ingiuntivo il provvedimento di concessione della provvisoria esecutorietà potrà essere emesso nella prima udienza nell'ipotesi in cui il convenuto opposto abbia provveduto a costituirsi venti giorni prima dell'udienza.

In difetto, potrà essere concesso nella prima udienza successiva, che può essere anche quella di comparizione delle parti per un tentativo di conciliazione fissata dal Giudice su richiesta anche di una sola delle parti.

**12.3** Nel caso di costituzione di convenuti e chiamati alla prima udienza, su richiesta avanzata dall'attore il Giudice disporrà il differimento della causa ad una udienza successiva, che potrà essere utilizzata anche ai fini di un tentativo di conciliazione.

**12.4** Le udienze, nei limiti del possibile, non devono essere svolte collettivamente, ma scaglionate nel tempo in modo da permettere la comparizione davanti al Magistrato delle sole parti interessate.

In particolare, il Giudice in relazione a cause di particolare delicatezza, in accoglimento delle richieste formulate dagli avvocati, potrà disporre che l'udienza si svolga senza la presenza di altre parti.

### **13) Memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c.**

**13.1** Nelle memorie istruttorie sarà contenuta:

a) la precisa e dettagliata indicazione di tutti i nuovi documenti depositati,

b) una chiara, completa e definitiva indicazione di tutti i mezzi istruttori di

cui si intende effettivamente ottenere l'ammissione, senza rinvii a precedenti atti di causa, articolando i nuovi mezzi istruttori.



c) eventualmente, una distinta sezione, separata da quella dedicata alle istanze istruttorie e graficamente ben distinguibile da questa, contenente deduzioni in merito all'ammissibilità dei mezzi di prova articolati dalla controparte.

**13.2** L'articolazione della prova orale sarà il più possibile chiara, accurata, sintetica e precisa. In particolare, si eviteranno i capitoli di prova eccessivamente lunghi, il richiamo del contenuto di precedenti atti di causa ed ogni riferimento ad elementi o circostanze diverse dai meri fatti da provare.

**13.3** Per ciascun capitolo di prova saranno indicati i testi da interrogare, per quanto possibile.

**13.4** In caso di riduzione della lista testimoniale il giudice specificherà che il numero dei testimoni limitato (a uno, a due ..) si riferisce a ciascun capitolo.

#### **14) Ammissione dei mezzi istruttori ed attività istruttoria**

**14.1** Contestualmente all'assegnazione dei termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., il giudice fisserà udienza successiva alla scadenza dei suddetti termini, salvo che nelle cause contumaciali, al fine di consentire alle parti una presa di posizione sulle ultime memorie scambiate e di permettere al giudice l'organizzazione del suo lavoro.

**14.2** Alla prima udienza il Giudice, anche su richiesta di una sola parte, fisserà udienza di comparizione per un tentativo di conciliazione entro il termine massimo di tre mesi.

In tale udienza, ove il tentativo non vada a buon fine, darà i termini per il deposito delle memorie di merito ed istruttorie (una eventuale stasi temporale del processo, intercorrente tra lo spirare dei termini concessi per le memorie del nuovo art. 183 c.

6 cpc e la decisione del giudice sulle prove, non deve assolutamente riverberarsi a danno dei poteri delle parti ed è opportuno perciò che se stasi ci deve essere, questa si collochi nella fase iniziale del processo, e non dopo la maturazione dei termini preclusivi per le parti stesse).

**14.3** Nel caso in cui il Giudice si riservi in ordine alla richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, dovrà concedere i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. con decorrenza dal giorno dell'udienza a nulla rilevando la data di comunicazione dello scioglimento della riserva.

**14.4** Nel caso in cui i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. scada il sabato o in giorno festivo per cui lo stesso viene spostato al primo giorno non festivo i termini successivi inizieranno a decorrere da tale giorno.

**14.5** In sede di prima comparizione delle parti e trattazione della causa (art.183 c.p.c.) il Giudice, concessi i termini di cui al comma 6, in luogo di riservarsi (ex art. 183 c. 6 e 7) e di provvedere sulla richiesta istruttoria con ordinanza pronunciata fuori dall'udienza entro un termine non superiore a 30 giorni fissando l'udienza di cui all'art.184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili o rilevanti, potrà, su richiesta congiunta delle parti, fissare una seconda udienza per decidere sulla ammissibilità delle prove richieste.

In tale udienza si dovrà permettere una effettiva discussione circa l'ammissibilità o meno delle prove richieste solo al termine della quale il Giudice emetterà la relativa ordinanza.

In detta seconda udienza il Giudice fisserà pure quella udienza o quelle (nell'eventualità che per esaurire la prova ne rendano necessarie di più) in cui si svolgerà l'assunzione delle prove ammesse.

**14.6** I Giudici concentreranno l'attività istruttoria nell'arco di poche udienze

il più possibile ravvicinate nel tempo.

**14.7** Se previsto nell'ordinanza, previo accordo con controparte, i difensori citeranno i testi ad orari scaglionati.

**14.8** Gli avvocati provvederanno alla citazione dei testi con congruo anticipo con la notifica o con la comunicazione postale di un atto che contenga - in forma chiara e semplice - l'avvertimento che il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, potrà condannare la persona citata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore ad € 100,00 e non superiore ad € 1.000,00 e di disporre l'accompagnamento coattivo del teste, ai sensi del novellato art. 103, disp. att. c.p.c.

**14.9** I Giudici togati assumeranno personalmente le prove testimoniali.

Eventuali deleghe al G.O.A. potranno avvenire solo in casi di effettiva urgenza e necessità, possibilmente previa comunicazione agli Avvocati, con indicazione dell'aula nella quale si svolgerà l'incombente.

In ogni caso non potrà essere delegata l'assunzione dei testi nelle procedure riguardanti la famiglia.

**14.10** Per un più agevole svolgimento delle attività di udienza si stabilisce che per l'escussione delle prove testimoniali e per l'audizione del CTU a chiarimenti verranno utilizzate di preferenza le giornate di lunedì, martedì, giovedì, mentre la giornata di mercoledì verrà utilizzata per le udienze di trattazione e la giornata del venerdì per le prime udienze.

Limitatamente a tale ultima giornata è possibile prevedere, al termine delle prime udienze ed indicativamente dopo le ore 11:00, la assunzione di testi o l'audizione di CTU a chiarimenti.

Le giornate del lunedì e del martedì sono invece di preferenza destinate alla trattazione delle cause relative ai rapporti di famiglia.

#### **15) Redazione del verbale d'udienza**

**15.1** Il verbale d'udienza verrà redatto dal giudice, ovvero - per le verbalizzazioni delle richieste degli avvocati - direttamente dagli stessi.

**15.2** Sarà ammessa l'allegazione da parte degli avvocati di note al verbale d'udienza nel caso di deduzioni complesse.

L'avvocato predisporrà copia per le controparti.

**15.3** All'udienza di precisazione delle conclusioni gli avvocati formuleranno le conclusioni per esteso, su foglio separato con copia per le controparti.

#### **16) Consulenza tecnica d'ufficio: incarico ed espletamento**

**16.1** Nell'ordinanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio il giudice provvederà a formulare, almeno in maniera sommaria, i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori e con lo stesso consulente, circa il contenuto definitivo e/o circa l'integrazione dei quesiti inizialmente proposti.

**16.2** Al momento del conferimento dell'incarico al consulente, eventualmente attraverso la predisposizione di un modulo uniforme (cfr. facsimile), il giudice

a) darà incarico al consulente di esperire un tentativo di conciliazione della lite,

b) disciplinerà il sub-procedimento di consulenza, prevedendo che il consulente d'ufficio, raccolte le osservazioni dei consulenti di parte,

comunichi a questi la relazione finale, fissando loro un termine di almeno quindici giorni per far pervenire osservazioni e dando quindi conto di tali osservazioni, con un'integrazione della relazione, nella quale apporgerà le eventuali modifiche alle conclusioni già rese, ovvero le confermerà espressamente, motivando comunque il suo convincimento,

c) assegnerà alle parti un termine successivo al deposito dell'elaborato peritale e anteriore all'udienza di rinvio, perché presentino le relazioni dei propri consulenti di parte,

d) disporrà che il consulente depositi la relazione finale e le eventuali integrazioni, unitamente alle copie per tutte le parti, sia in forma cartacea che su supporto informatico; una volta depositata dovrà inviarne copia via e-mail ai difensori,

e) avviserà il consulente tecnico che terrà conto degli eventuali ritardi nel deposito della relazione, ai fini della liquidazione del compenso finale, fatte salve le eventuali proroghe del termine inizialmente fissato che siano richieste prima della scadenza di detto termine, sulla base di giustificati motivi, e siano state concesse,

f) qualora ritenuto necessario od utile, autorizzerà il consulente d'ufficio ad avvalersi di esperti ausiliari, sotto la propria direzione e responsabilità.

----- - -----

**FACSIMILE DI MODULO UNIFORME PER IL CONSULENTE TECNICO:**

**AUTORIZZAZIONI, ISTRUZIONI GENERALI ED AVVERTENZE**

1 . Il consulente è espressamente autorizzato a procedere da sé solo alle operazioni peritali, a servirsi del mezzo proprio, a domandare chiarimenti

alle parti, ad assumere informazioni da terzi e ad eseguire piante, calchi e rilievi.

**2 .** Qualora domandi chiarimenti alle parti presenti alle operazioni ed utilizzi tali chiarimenti nelle indagini a lui affidate, il consulente ne farà menzione nella relazione scritta e vi inserirà la precisa indicazione della persona che ha reso le dichiarazioni e delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali i chiarimenti sono stati forniti.

**3 .** Il consulente è incaricato di esperire un tentativo di conciliazione della lite, con redazione, in caso positivo, del verbale di conciliazione.

**4 .** Qualora assuma informazioni da terzi ed utilizzi tali informazioni nelle indagini a lui affidate, il consulente ne indicherà la fonte nella relazione scritta.

**5 .** Il consulente, raccolte le osservazioni dei consulenti di parte, comunicherà a questi la relazione finale, fissando loro un termine di almeno 15 giorni per far pervenire osservazioni, e dando quindi conto di tali osservazioni, con un'integrazione ulteriore della relazione, nella quale apporterà le eventuali necessarie modifiche alle conclusioni già rese, ovvero le confermerà espressamente, motivando comunque il suo convincimento.

**6 .** Alla relazione scritta, oltre alla documentazione del caso, il consulente allegherà anche le eventuali memorie tecniche a lui presentate dai consulenti di parte.

Qualora nel corso delle operazioni, o all'esito delle stesse, il consulente d'ufficio e quelli di parte concordino su valutazioni o giudizi tecnici, il consulente curerà di documentare ciò in un apposito verbale sottoscritto anche dai consulenti di parte da allegare alla relazione finale.

**7 .** L'eventuale richiesta di proroga del termine assegnato per la

relazione scritta dovrà indicare le specifiche ragioni ed essere depositata in cancelleria, anche via e-mail, prima della scadenza del termine medesimo.

Non sono ricevibili richieste indirizzate a mezzo posta direttamente al giudice.

**8 .** Il mancato rispetto del termine originariamente stabilito o di quello successivamente prorogato determinerà il mancato riconoscimento delle vacanze per il periodo successivo alla scadenza e, negli altri casi, la riduzione degli onorari di un quarto, ex art. 52 (L), 2° comma, D.P.R. 30/05/2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia-Testo A).

**9 .** Nel formulare l'istanza di liquidazione del compenso e di rimborso delle spese, il consulente si atterrà esclusivamente alla normativa di cui agli artt. da 50 (L) a 56 (L) del citato D.P.R. 30/05/2002 n. 115 e, quanto alla misura degli onorari, al D.M. 30/05/2002 e tabelle allegate (in G.U. n. 182 del 05/08/2002).

----- - -----

## **17) Liquidazione delle spese**

**17.1** Nella redazione delle note spese gli avvocati indicheranno il valore della causa e la percentuale di importanza e difficoltà applicata e riporteranno in modo chiaro i totali delle voci dei diritti, degli onorari e delle spese imponibili e non.

**17.2** Il provvedimento di liquidazione sarà, quantomeno nelle sentenze, redatto secondo la seguente formula:

*" ... spese del giudizio che si liquidano per diritti in € ..., per onorari in €*

*..., per 12,50% di spese generali, ex art. 14 tariffa forense, in € ..., per spese imponibili in e per anticipazioni non imponibili in € ..., così complessivamente in € ..., oltre IVA e C.A.P. sulle poste a ciò soggette, come per legge"*

**17.3** Nei procedimenti in cui vi è stato provvedimento di rimessione in istruttoria gli avvocati redigeranno nuova nota spese complessiva, comprendente l'attività oggetto della precedente fase processuale.

----- - -----

### **LE OPPOSIZIONI ESECUTIVE**

Con riferimento ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, agli atti esecutivi e di terzo (limitatamente alle ipotesi di esecuzione già iniziata) con riguardo alle novità introdotte con le recenti riforme (che hanno suscitato problemi interpretativi ed applicativi assai rilevanti) si osserva come nella nuova disciplina emerga una più netta differenziazione, rispetto al passato, tra il procedimento di competenza del giudice dell'esecuzione e quello che *può* seguire in sede contenziosa (a prescindere dall'eventualità, che si verifica in particolare presso il nostro Tribunale, che, per previsione tabellare, allo stesso magistrato che svolge le funzioni di giudice dell'esecuzione sia affidata la trattazione dei successivi giudizi di "merito"): si ha dunque, oggi, un incidente del processo esecutivo, nel corso del quale va rispettato il principio del contraddittorio, ma che non è destinato a sfociare necessariamente in un giudizio contenzioso ordinario, essendo la cognizione del g.e., a carattere sommario, finalizzata all'adozione del provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza di sospensione (o degli altri provvedimenti indilazionabili di cui all'art. 618 c.p.c.).

Ciò premesso si rileva che



la prima fase, che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione – fase che assume natura cautelare e che è destinata a chiudersi con ordinanza *reclamabile* – è disciplinata dall'art. 615 e 617 quanto all'introduzione, dall'ad. 185 disp. att. quanto alla trattazione, dall'ad. 623 e ss. quanto al profilo (peraltro del tutto preminente) introdotto dalla usuale istanza di sospensione (se l'opponente non intendesse richiedere l'adozione di provvedimenti di natura *lato sensu* cautelare potrebbe direttamente introdurre il giudizio di merito),

che in particolare, questa fase si introduce con ricorso *al giudice dell'esecuzione* (ricorso che deve essere depositato, pertanto *presso la cancelleria di quest'ultimo*, e non, come si è rilevato avvenire di frequente nella pratica, presso quella del contenzioso ordinario), che al fine di provvedere fissa l'udienza per la comparizione delle parti, se necessario previa sospensione dell'esecuzione disposta con decreto *inaudita altera parte*,

che poi il nuovo testo dell'art. 185 disp. att. c.p.c. disciplina (con modesti riflessi nella pratica), con rinvio espresso alle norme sul rito camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice, la sola udienza fissata dal giudice dell'esecuzione a seguito della presentazione del ricorso in opposizione, essendo il giudizio di opposizione (merito) per definizione regolato dalle norme sul rito contenzioso,

che è appare preferibile la tesi per la quale l'ordinanza sull'istanza di sospensione non debba contenere la pronuncia sulle spese, ma, coerentemente alla costruzione del procedimento dinanzi al g.e. come incidente della procedura esecutiva, la pronuncia sulle spese sia da adottare in sede di chiusura della procedura esecutiva stessa (eventualmente con l'ordinanza di estinzione, ove a questa si giunga ai sensi dell'ad. 624, co. 3°, c.p.c.) ovvero all'esito del giudizio di merito sull'opposizione.

Conclusa la prima fase se ne *può* aprire un'altra (il giudizio di merito sull'opposizione, che è giudizio di cognizione piena), cui si accede con le modalità previste dagli artt. 616 e 618 c.p.c., nonché dall'ad. 618 *bis* c.p.c. per le cause di opposizione in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza.

Infatti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di sospensione non fissa alcuna udienza bensì *concede un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito*, se competente è il medesimo ufficio, ed in ogni caso se trattasi di opposizione agli atti esecutivi; ovvero concede il termine perentorio per la "riassunzione" della causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente cui la stessa è rimessa.

A questo punto l'introduzione (o riassunzione) del giudizio di merito si effettua "a cura della parte interessata" osservati i termini a comparire di cui all'ad. 163 *bis*, o altri se previsti, ridotti sempre alla metà, secondo modalità variabili "*in ragione della materia o del rito*": vale a dire che l'udienza sarà fissata dall'opponente se il giudizio è introdotto con *citazione - come avverrà per tutti i giudizi di opposizione inerenti materie trattate con il rito ordinario* - ed invece dal giudice investito del merito dell'opposizione se introdotto con ricorso; con la ulteriore particolarità che le opposizioni (merito) in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza si svolgono con rito del lavoro *dinanzi al giudice del lavoro*, sia che si tratti di opposizione all'esecuzione sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi, attesa la nuova formulazione dell'art. 618 *bis*. La parte provvederà quindi all'iscrizione della causa al ruolo contenzioso (presso la relativa cancelleria, che formerà il conseguente fascicolo di causa), nei tempi previsti dal rito seguito: vale a dire dopo la notificazione della citazione, se il giudizio è con questa introdotto, ovvero al momento del deposito del ricorso, se l'atto

introduttivo debba avere invece tale ultima forma.

Il giudizio si svolgerà poi secondo il rito ordinario o speciale di cognizione in sede contenziosa, con l'unica particolarità della non appellabilità della sentenza conclusiva.

Anche per il procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione, il legislatore della riforma ha inteso distinguere nettamente il procedimento dinanzi al giudice dell'esecuzione ed il successivo giudizio di merito sull'opposizione: il procedimento dinanzi al giudice dell'esecuzione, viene introdotto con ricorso, in seguito al quale il giudice fissa con decreto l'udienza dinanzi a sé. L'esito alternativo all'introduzione del giudizio di merito, che avviene secondo le modalità già descritte, è in tal caso l'accordo tra le parti, di cui al terzo comma dell'ad. 619 c.p.c..

Non appare allo stato possibile esprimere indicazioni operative uniformi con riguardo alla ulteriore novità introdotta nell'ad. 624 comma 3° c.p.c., relativamente alla alternativa rispetto alla introduzione del giudizio di merito consistente nella declaratoria di estinzione del pignoramento, attesa la molteplicità di opzioni interpretative proposte dai primi commentatori, che hanno già evidenziato le lacune e le contraddizioni che la novità introdotta sembra manifestare.